

Statuto

ARCAT **PIEMONTE**

Associazione Regionale Club degli Alcolisti in Trattamento

Approvato all'unanimità in Assemblea Generale riunitasi a Ciriè (TO)
C.so Nazioni Unite domenica 31 maggio 2008

Esente da Imposta di Bollo e di Registro

ART. 1

Costituzione - denominazione – sede - durata

- a. L'A.R.C.A.T. Piemonte è un'Associazione di volontariato a carattere apartitico, acconfessionale, senza scopi di lucro, che, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, persegue scopi socio sanitari e culturali, secondo la metodologia ideata dal Prof. Vladimir Hudolin e denominata Approccio Ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi.
- b. L'A.R.C.A.T. Piemonte ha Sede Legale in Giaveno (TO). L'eventuale trasferimento della Sede potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei Soci e non richiederà formale variazione del presente statuto, purché questa non si trasferisca in altri Comuni della Regione.
Tali variazioni devono essere tempestivamente comunicate ai Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
- c. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 8 (punto J).

ART. 2

Scopi

- a. L'A.R.C.A.T. Piemonte è un organismo di collegamento e coordinamento di Associazioni Provinciali e di zona al servizio delle famiglie con problemi alcol correlati e collabora con le strutture sociosanitarie pubbliche e private.
- b. Nell'ambito dell'approccio ecologico-sociale, del quale le suddette Associazioni sono il fulcro, promuove interventi rivolti:
 1. alla prevenzione e al controllo dei problemi alcolcorrelati e complessi, come parte del sistema di promozione e protezione della salute con interventi di sensibilizzazione alla popolazione, agli operatori del settore sanitario, agli amministratori sia pubblici che privati nella veste istituzionale che rappresentano.
 2. al cambiamento della cultura sanitaria e generale della società con interventi e manifestazioni, alla diffusione di materiale informativo con tutti i mezzi mediatici disponibili, con la formazione di volontari nello specifico delle problematiche alcol-correlate, con i rapporti diretti con le Istituzioni preposte alla salute della persona e dell'ambiente.
 3. alla ricerca e al conseguimento di una migliore qualità della vita basato sulla acquisizione di un corretto stile di vita.
- c. L'A.R.C.A.T. Piemonte aderisce alle iniziative, che si prefiggono lo sviluppo di programmi di informazione, formazione e ricerca in campo alcologico, nonché ad interventi operativi per la soluzione dei problemi legati al consumo delle bevande alcoliche.
Promuove l'organizzazione dei Corsi per la formazione dei Servitori-Insegnanti e dei successivi aggiornamenti rivolti agli stessi e alle famiglie di Alcolisti in Trattamento.
- d. Per la sua rappresentanza per il coordinamento dei programmi a livello nazionale, l'A.R.C.A.T. Piemonte si riconosce quale componente attivo nell'A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento).
- e. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate salvo quelle direttamente connesse ad esse.

ART. 3

Mezzi economici

- a. L'A.R.C.A.T. Piemonte provvede al reperimento dei mezzi economici occorrenti al conseguimento dei suoi scopi con:
 1. le quote associative e i contributi dei Soci;
 2. i contributi di Enti Pubblici;
 3. i contributi di Enti Privati;
 4. le donazioni pubbliche e private;
 5. i rimborsi da convenzioni;
 6. gli eventuali lasciti testamentari;
 7. le entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali.

Il Presidente
Ezio Ferro

- b.** L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti che prestano attività di volontariato possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.
- c.** L'A.R.C.A.T. Piemonte fonda la propria attività sull'impegno volontario personale, spontaneo e gratuito dei propri aderenti; può avvalersi di lavoro autonomo nei limiti della legge 266/91. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

ART. 4

Associazioni aderenti

Possono essere dell'A.R.C.A.T. Piemonte tutte le Associazioni iscritte nel registro Regionale del volontariato, e per un numero inferiore ad un 1/3 del totale delle associate anche quelle non ancora iscritte, che si riconoscano nei principi e negli scopi dell'A.R.C.A.T. Piemonte e desiderino collaborare fattivamente alla sua realizzazione.

ART. 5

Criteri di ammissione ed esclusione delle Associazioni aderenti

- a.** L'ammissione delle Associazioni è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del legale rappresentante dell'Associazione interessata.
- b.** Il Consiglio Direttivo, avverso eventuale reiezione dell'istanza, deve contestare per iscritto le ragioni di tale reiezione, consentendogli facoltà di replica e dando notifica all'Assemblea nella prima riunione.
- c.** Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro due mesi dal ricevimento della relativa lettera.
- d.** Il Consiglio Direttivo annota le nuove Associazioni aderenti nel libro dei Soci dopo il versamento della quota associativa deliberata annualmente dall'Assemblea ordinaria.
- e.** La qualità di Associazione aderente si perde:
 - 1.** per recesso;
 - 2.** per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'A.R.C.A.T. Piemonte;
 - 3.** per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.
- f.** Il recesso da parte dell'Associazione deve essere comunicato in forma scritta all'A.R.C.A.T. Piemonte. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
- g.** La Associazione receduta, esclusa o decaduta, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

Doveri e diritti dei soci

- a.** I soci delle Associazioni aderenti sono obbligati
 - 1.** di osservare il presente statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - 2.** a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - 3.** a versare la quota associativa.
- b.** I Soci delle Associazioni aderenti regolarmente iscritte hanno diritto:
 - 1.** di votare alle assemblee Ordinaria e Straordinaria;
 - 2.** di accedere alle cariche associative;
 - 3.** di partecipare a tutte le attività promosse dall'ARCAT Piemonte.
- c.** Chi presta attività di volontariato deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'A.R.C.A.T. Piemonte:

- Assemblea Generale
- Consiglio Direttivo
- Presidente dell'Associazione

ART. 8

L'Assemblea

- a. L'Assemblea è composta da tutti i Soci delle Associazioni aderenti; può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. Ogni Associazione aderente dovrà inviare all'ARCAT l'elenco dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.
- b. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 1. elegge il consiglio direttivo, e ne stabilisce il numero dei componenti, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti;
 2. approva il rendiconto preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio solare. Se richiesto dagli Enti istituzionali il rendiconto sarà redatto in forma giuridica di bilancio;
 3. delibera l'entità della quota associativa annuale;
 4. delibera l'esclusione e l'ammissione degli Associati;
 5. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.
- c. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno $\frac{2}{3}$ dei membri del Consiglio Direttivo od $\frac{1}{10}$ degli associati ne facciano richiesta scritta.
- d. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- e. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- f. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto almeno quindici giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.
- g. La prima e la seconda convocazione non devono essere esposte nello stesso giorno, devono avere almeno un intervallo di 24 ore tra la prima e la seconda convocazione, gli orari devono essere accessibili.
- h. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- i. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
- j. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno $\frac{3}{4}$ delle Associazioni aderenti e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è formato da 9 a 13 membri, tale numero verrà stabilito dall'Assemblea per la votazione del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci delle Associazioni aderenti.

Il Presidente
Ezio Ferro

- b.** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- c.** Al Consiglio Direttivo spetta di:
- 1.** Redigere e sottoporre all'Assemblea un programma annuale di iniziative ed interventi diretti a soddisfare gli scopi dell'Associazione;
 - 2.** coordinare sul territorio Regionale le iniziative del programma annuale;
 - 3.** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - 4.** provvedere per la stesura del Bilancio Preventivo e Consuntivo;
 - 5.** eleggere il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - 6.** proporre all'assemblea l'entità della quota associativa;
 - 7.** deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - 8.** proporre all'assemblea delle Associazioni aderenti le nuove ammissioni e le eventuali esclusioni; (**art. 8 punto 4 lettera b**)
 - 9.** provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea delle Associazioni aderenti.
- d.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano per età.
- e.** Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due (2) mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- f.** I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci.

ART. 10

Il Presidente

- a.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale nella prima seduta valida. Alla carica di Presidente A.R.C.A.T può candidarsi qualsiasi socio delle Associazioni aderenti.
- b.** Il Presidente dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto una sola volta consecutiva.
- c.** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la facoltà di aprire conti correnti su delibera del Consiglio Direttivo, a norma del Regolamento.
- d.** Il Presidente presiede l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo.
- e.** In caso d'impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
In caso d'impedimento duraturo, o in presenza delle dimissioni del Presidente, i poteri passano al Vice Presidente con il mandato di gestire l'ordinaria amministrazione e di convocare al più presto, e comunque entro sessanta giorni, l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 11

Il Segretario

- a.** Il segretario redige e sottoscrive insieme a chi ha presieduto l'adunanza i verbali, di ogni riunione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In caso d'impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte dalla persona da lui delegata per iscritto.
- b.** Il Segretario ha cura di conservare gli atti che devono essere accessibili agli Associati.
- c.** Il Segretario cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali, svolge le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea dei Soci elegge un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le disposizioni del Regolamento.

ART. 14

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 3.

ART. 15

Intrasmissibilità della quota sociale

La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 16

Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di Liquidatori e il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore.

ART. 18

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al regolamento interno se esistente, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.